

## INDICE SOMMARIO

### CAPITOLO PRIMO

#### IL PROBLEMA DELLA CONVALIDA TRA IL VECCHIO E IL NUOVO CODICE

1. La terminologia legislativa nei suoi vari passaggi 3
2. L'inserimento dell'istituto nel sistema delle «nullità» del codice del '65. Alla luce dell'inciso del penultimo comma dell'art. 1309, si rileva uno sfasamento tra la concezione dottrinale del primo novecento sulla nullità e l'annullabilità e la corrispondente disciplina positiva. Quest'ultima sanciva una generica carenza di effetti per entrambe le specie di invalidità 10
3. Importanza di tale rilevazione per comprendere le tappe evolutive della figura: l'iniziale allineamento tra la conferma *ex art.* 1309 e quella *ex art.* 1311 nella definizione unitaria di «rinunzia all'azione di nullità» 18
4. L'influenza del pensiero tedesco e le nuove vedute dommatiche sull'invalidità. Loro riflesso sulla diversificazione concettuale delle due conferme. L'idea di «sanatoria» e i suoi limiti di applicabilità 20
5. La lenta assimilazione della distinzione dottrinale tra nullità ed annullabilità nei progetti del nuovo codice. L'accoglimento in diritto positivo della linea di demarcazione tra le due categorie in funzione della possibilità o meno di una immediata incidenza effettuale è dimostrato, tra l'altro, dalla consapevole soppressione dell'inciso di cui al penultimo comma dell'art. 1309 nel corrispondente art. 1444 del codice del '42 24
6. Il sostegno positivo è venuto ad avvalorare le principali configurazioni della convalida che la dottrina aveva elaborato di riflesso alla concezione propugnata sulla invalidità. Le definizioni correnti della convalida si riportano ai due filoni fondamentali ai quali già si riallacciava la dottrina sotto il vecchio codice: sanatoria dell'atto e rinunzia all'annullamento 28
7. Necessità di verificare i limiti di validità delle riferite formule tratlaticie in relazione ai progressi dommatici di questi ultimi tempi 30

## CAPITOLO SECONDO

## FONDAMENTO E FUNZIONE DELLA CONVALIDA. PROFILI TEORICI

1. La delimitazione della nozione di annullabilità come necessario presupposto per comprendere la situazione da cui germoglia il potere di convalida 37
2. L'incertezza della recente dottrina che postula due specie di invalidità e una diversità di trattamento proporzionata al grado di imperfezione dell'atto 37
3. Valutazione critica delle varie configurazioni proposte che muovono dall'esigenza di contemperare la sancita efficacia dell'atto annullabile con la sua preconcepita invalidità: la fattispecie con efficacia anormale come risultato di questa impostazione. Si evidenzia la contraddittorietà logica di tale costruzione. Necessità di rapportare la condizione del negozio annullabile alla coesistenza di una doppia valutazione da parte dell'ordinamento anziché risolverla in quella unitaria che si esprimerebbe nella qualità minorata degli effetti negoziali. Spiegazione sul piano logico-formale del prodursi dei normali effetti del negozio accanto all'effetto non negoziale del potere di disporre ancora della sua impegnatività 42
4. L'annullabilità come possibilità giuridica di tutelare ancora interessi inadeguatamente prospettati in un atto di regolamento che già è stato qualificato dall'ordinamento rilevante ed efficace. La posizione attiva qui riconosciuta al soggetto nei confronti dell'autoregolamento si identifica in una situazione di potere più ampia di quella che solitamente si ravvisa nel solo diritto all'annullamento. La convalida come forma autonoma di questo potere unitario e non come aspetto della struttura alternativa del diritto all'annullamento 50
5. Il piano di incidenza dell'esercizio del potere suindicato è costituito dal negozio come «regolamento» e non dai suoi effetti. Importanza dell'osservazione con riguardo ai negozi annullabili con effetti differiti. Considerazioni conclusive sulle cd. due forme di invalidità: mentre «la nullità» limita *a priori* il potere di autonomia del privato, «l'annullabilità» dilata quel potere. Annullamento e convalida come espressioni di un *prolungamento* del potere di autonomia riconosciuto al privato in certi casi. Necessità di contenere il potenziamento di autonomia del beneficiario della normativa di annullabilità 52
6. Si riprendono in esame le due principali concezioni della convalida. La tesi della rinuncia all'annullamento. Si chiarisce che questo insegnamento non intende assegnare alla convalida una funzione abdicatoria di diritto processuale, come a volte è stato frainteso 57
7. Si rilevano divari di formulazione della tesi in parola. Accanto ad asserzioni di perfetta identità della convalida con la rinuncia al diritto di annullamento, si riscontrano perifrasi meno assiomatiche che tradiscono un certo disagio sul piano concettuale. Le ragioni di tale disagio risiedono nell'incapacità di individuare l'effetto principale proprio

- della convalida e nel doversi contentare di una definizione dell'atto in funzione di un suo effetto mediato. L'esegesi dell'art. 1444, 1° comma, ed i precedenti della norma indicano la previsione di un certo effetto diretto, tipico di convalida 60
8. È questa indicazione di fondo che rende inaccoglibile la tesi della rinunzia e non le critiche (retroattività della convalida, irrinunciabilità del diritto all'annullamento) mosse dall'opposta dottrina che si dimostrano facilmente confutabili 65
9. La funzione positiva della convalida sembra essere individuata dalla tesi della sanatoria. Il concetto di sanatoria nella teoria volontaristica ed oggettivistica del negozio 70
10. Si dimostra che l'idea della eliminazione del vizio è insostenibile nell'ambito della stessa prospettiva volontaristica. La spiegazione in termini di integrazione operante a livello di fattispecie. Impossibilità di utilizzarla con riferimento al negozio annullabile 74
11. Si approfondisce il discorso dimostrando che lo schema del negozio integrativo è inservibile non solo per la convalida ma anche per l'autorizzazione o approvazione successiva di negozio annullabile 79
12. La precisazione teorica compiuta si riflette anche sul problema della forma della convalida 83
13. L'insufficienza delle tesi discusse induce a considerare *ex novo* il problema della natura giuridica della convalida. Si muove da un'esatta ricognizione dello specifico interesse perseguito con tale atto. Natura sfuggente di tale interesse. Esso deve essere diverso non solo dagli interessi relati con l'atto annullabile ma anche dall'interesse generico al mantenimento di questo. La convalida implica un giudizio di conformità della regolamentazione anteriore agli interessi attuali; ma quale è l'interesse a rendere contenuto di una dichiarazione vincolante il risultato di questa valutazione – che il negozio cioè «deve valere» – se ciò non è strumentalmente necessario al conseguimento degli effetti (già prodottisi)? L'interesse all'eliminazione dell'incertezza sulla permanenza in vigore del regolamento ha una propria connotazione e costituisce il vero sfondo teleologico del negozio di convalida. Il risultato immediato della convalida di riconoscere per impegnativo l'originario negozio si pone come mezzo al fine di eliminare l'incertezza sulla sua rilevanza 85
14. Ricostruzione giuridica dell'effetto convalidativo. Esso tra duce in via immediata e non strumentale sul piano del diritto l'intento di convalida fissando definitivamente il valore giuridico dell'atto. La fisionomia completa dell'effetto «fissazione del valore» quale risulta dall'analisi del suo contenuto e del suo oggetto. La somiglianza come tipo di vicenda, ma non di oggetto, tra l'effetto di convalida e quello di accertamento è avvalorata da precedenti sistematici e dalla rilettura di antiche *regulae iuris* 89
15. Riscontro normativo della visuale proposta con la disciplina dell'art. 1444, 1° comma. «La menzione del contratto» come esigenza di determinazione dell'obbietto della convalida. La menzione «del motivo

- di annullabilità» come attestazione di un presupposto conoscitivo indeclinabile per la volontà di convalida. Specialità della menzione. «La dichiarazione che s'intende convalidare», non come rivelazione esterna di una valutazione positiva del precedente negozio, ma come atto di volontà teso a conseguire la fissazione definitiva di questo 94
16. Precisazioni sul profilo causale della convalida. La funzione rigorosamente giuridica di carattere neutro da essa assolta ed il gioco degli interessi pratici sottostanti. Il problema della convalida dietro corrispettivo. Critica delle possibili configurazioni e soluzione preferibile 99
17. La promessa di convalida ed il problema dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di convalidare 108

## CAPITOLO TERZO

DIFFERENZE APPLICATIVE TRA CONVALIDA E RINUNZIA  
NEL QUADRO DELLA TITOLARITÀ PLURIMA ALL'ANNULLAMENTO

1. Le situazioni che sorgono in presenza di una pluralità di titolari del diritto di annullamento come utile spia di saggio della validità dei precedenti risultati teorici. Preliminare ricognizione delle ipotesi genericamente riportate sotto il comune denominatore della titolarità plurima e suddivisione delle stesse in tre gruppi di diversa connotazione 118
2. A) Le ipotesi di annullabilità assoluta. Le tesi che ritiene in pratica irrealizzabile la convalida, per la difficoltà di individuare i possibili legittimati non la esclude però sul piano «logico-giuridico» ipotizzando il concorso della volontà di tutti. La tesi della convalida soggettivamente parziale da parte di ciascuno 120
3. Si criticano queste impostazioni e si dimostra che la convalida qui è inconcepibile per ragioni interne alla logica dell'annullabilità assoluta. Il potere di annullamento è accordato a soggetti diversi da quelli i cui interessi sono regolati e per la tutela di un interesse esterno al negozio: costoro sono sprovvisti di potere di convalida in quanto questo presuppone la titolarità degli interessi regolati dal negozio che si valuta opportuno fissare. Il potere decisionale si restringe in queste ipotesi solo a quello di far caducare o meno il negozio ovvero di rinunciare al potere stesso 122
4. B) L'ipotesi del contratto plurilaterale annullabile. Margine per la scindibilità di vicende estintive o confirmative ad opera di ciascuna parte. I limiti legali dell'annullamento e della convalida parziale. La diversa posizione di chi ha semplicemente rinunciato al diritto di annullamento e di chi ha invece convalidato il negozio, in ordine alla possibilità di approfittare dell'annullamento ottenuto da gli altri legittimati 124
5. C) L'ipotesi di annullabilità del contratto con parte soggettivamente complessa. Opportunità di esaminare separatamente due problemi generalmente sovrapposti: quello relativo alla ammissibilità o meno di

- una legittimazione individuale all'annullamento o alla convalida e quello riguardante l'ambito di incidenza sul negozio della vicenda annientativa o convalidativa 128
6. Il diritto ad annullare o a convalidare sorge in capo alla «parte soggettivamente complessa» ovvero in capo a ciascun componente la stessa? Si spiegano le ragioni per cui la contitolarità del diritto generato dal contratto con parte plurisoggettiva non implica necessariamente contitolarità del relativo diritto di annullamento o di convalida. Il problema della legittimazione individuale o congiunta è da risolvere in funzione della incidenza della causa di annullamento su interessi individuali o collettivi. Alla stregua di questo criterio emergono possibilità di applicazione alternativa della convalida e della rinuncia al diritto di annullamento 129
7. *Quid* nel caso di annullabilità del contratto con parte soggettivamente complessa *inequale*? 136
8. Se l'effetto di annullamento o di convalida sul contratto a parte plurima sia parziale o necessariamente totale. Una scindibilità di vicende si giustifica o alla stregua della disciplina positiva dettata per situazioni tipiche di contitolarità reale o obbligatoria oppure, postulando nella specie una pluralità di rapporti, alla stregua della disciplina dell'art. 1446 cod. civ. 139
9. Si criticano questi orientamenti e si mostra la necessità di una previa delimitazione del concetto «parte soggettivamente complessa». Si scoprono le ragioni delle incertezze dottrinali sulla nozione. Si ritiene che il concetto copre, dal lato soggettivo, le comunioni incidentali di interessi in relazione ad una singola regolamentazione negoziale, giuridicamente rilevanti in forza di questa 142
10. L'inscindibilità di vicenda, annientativa o convalidativa, del negozio come logico corollario della nozione di parte plurima accolta. Inapplicabilità in via analogica dell'art. 1446 cod. civ. 148